

Allegato al decreto n. 1/2015 del Sindaco dd. 25.08.2015

**Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di
Luserna/Lusérn anno 2015**

Il protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, codifica l'obbligo della approvazione da parte degli Enti Locali del cd. *"Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali"*.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e questa deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

La norma sopra richiamata fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Anche il Comune di Luserna/Lusérm è interessato dalla suddetta normativa vero che accanto a interventi nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni questo Ente ha assunto alcune partecipazioni in società che svolgono attività, diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrata. Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello della soddisfazione della domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente ma, soprattutto, più complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. Altro obiettivo era quello di partecipare ad iniziative che potessero generare ricadute significative sul territorio in termini economici, ambientali e quindi con ampie ricadute sociali. In quest'ottica si era provveduto a esternalizzare o definire partecipazioni per gestire alcuni servizi e attività a carattere imprenditoriale secondo principi e regole che garantissero da un lato maggior efficienza e efficacia, ma anche non escludessero completamente il Comune dalla definizione delle politiche di gestione. Che in qualità di soggetto di riferimento per lo sviluppo del territorio, nella predisposizione e attuazione di progetti di pianificazione e sviluppo, ci si è appunto avvalsi anche del contributo di società partecipate che hanno come settori principali di attività quelli dei servizi pubblici locali, della riqualificazione territoriale e della promozione economica, tanto da detenere quote in società come indicato a seguire.

E' chiaro che da allora ad oggi molto è cambiato sia sotto il profilo giuridico che macro economico risultando così variati tutti i presupposti di natura formale che sostanziale. Infatti, la forte spinta liberalizzatrice che ha investito la P.A. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti, ma piuttosto ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.

Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma quale norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle legge, per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere ancora partecipazione in società di capitali.

I comuni, tra gli altri, a decorrere appunto dal 01.01.2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l'adempimento e, nel ns. caso, si fa riferimento ai Sindaci i quali devono definire e approvare il suddetto piano, che deve appunto riguardare le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente.

Se l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, detta attività dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- *eliminazione società non indispensabili*: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguitamento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato;
- *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Tali criteri, non sembrano costituire un’elenco esaustivo, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D’altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell’ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all’introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello

scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente nei limiti competenziali di legge.

RELAZIONE TECNICA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LUSERNA

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto*

previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e stabilisce inoltre che “*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.*”

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle

comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “*la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati

dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella cognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal Comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste

partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Per il Comune di Luserna l'attuale situazione inerente le suddette partecipazioni è la seguente:

LE SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Oggetto sociale
Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.	0,003%	Gestione servizio trasporto pubblico – società di sistema della P.A.T.
Trentino Riscossioni s.p.a.	0,0030%	Gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate - società di sistema della P.A.T.
Informatica Trentina s.p.a.	0,026%	Gestione servizi informatici - società di sistema della P.A.T.
Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale
Azienda per il turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna società consortile per azioni	2,13%	Promozione dell'immagine turistica nell'ambito territoriale omogeneo costituito dagli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna.
Turismo Lavarone SpA società sportiva dilettantistica	1,471%	Costruzione e gestione strutture e infrastrutture per attività sportive e turistiche
Lant Srl	23,27%	Trascrizione, trattamento e produzione dati, testi, immagine
Macello pubblico Alta Valsugana S.r.l.	0,81%	Servizio pubblico di macellazione

Con deliberazioni n. 20 dd. 27.06.2008 e n. 27 dd. 25.07.2009 del Consiglio comunale il Comune di Luserna aveva proceduto a mantenere le quote azionarie detenute dallo stesso verificandone i presupposti per il mantenimento.

4 RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Denominazione - TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.

Dati della società

Data di costituzione:	31 luglio 2008
-----------------------	----------------

Sede legale:	Trento via Innsbruck, 65
Oggetto Sociale:	Trasporto Pubblico Locale
Capitale sociale al 31.12.2014:	300.000 Euro
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento; Altri soci (Comuni e Comunità)
Percentuale di partecipazione:	0,003%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 142.779 Euro 2012: 147.778 Euro 2013: 154.591 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Corrispettivi per servizi: Anno 2011: Euro 1.035,60 Anno 2012 Euro 1.200,29 Anno 2013: Euro 1.135,15
*Organo amministrativo	5 membri di cui nessun rappresentante del Comune
*Organo di controllo	3 membri Di cui nessun rappresentante del Comune

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00.= al consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Trentino Trasporti Esercizio ha aderito

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione 27 dd. 25.07.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Denominazione - Trentino Riscossioni s.p.a.**Dati della società**

Data di costituzione:	01/12/2006
Sede legale:	38122 Trento – Via Romagnosi 11
Oggetto Sociale:	Gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.000.000
Altri soci:	Socio maggioritario Provincia Autonoma di Trento. Altri soci: Comuni e Comunità, Ordine degli Ingegneri di Trento, APSP Opera Armida Barelli
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0030%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 330.375,00 2012: 256.787,00 2013: 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Corrispettivi per servizi 2011: 1.939,14 2012: 3.491,28 2013: 2.817,67
*Organo amministrativo	Alberto Rella (Presidente del CdA) nominato dalle Autonomie Locali
*Organo di controllo	Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale) nominato dalle Autonomie Locali

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione n. 20 dd. 27.06.2008 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema"

costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Denominazione – Informatica Trentina s.p.a.

Dati della società

Data di costituzione:	07.08.1983
Sede legale:	38121 Trento – Via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	Gestione servizi informatici
Capitale sociale al 31.12.2014:	3.500.000,00
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento Altri soci: Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Camera di Comercio di Trento, Comuni e Comunità
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0026%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163,00 2012: 2.847.220,00 2013: 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 66,07 2012: 56,13 2013: 13,91
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Corrispettivi per servizi 2011: 786,20 Euro 2012: 4.852,10 Euro 2013: 2.218,54 Euro
*Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione n. 5 componenti. Nessun rappresentante del Comune di Luserna
*Organo di controllo	Collegio Sindacale n. 3 componenti e n. 2 supplenti. Nessun rappresentante del Comune di Luserna

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00.= al consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Informatica Trentina S.p.A. ha aderito.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione 27 dd. 25.07.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Denominazione – Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa

Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	Via Torre Verde n. 23 – 38122 Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014:	12.238,68 Euro
Altri soci:	Comuni Trentini
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473,00 Euro 2012: 68.098,00 Euro 2013: 21.184,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre	Corrispettivi per servizi e quote associative

esercizi	2011: 1.129,51 Euro 2012: 2.507,37 Euro 2013: 3.815,67 Euro
*Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione n. 13 componenti Nessun rappresentante del Comune di Luserna
*Organo di controllo	Collegio Sindacale n. 3 componenti Nessun rappresentante del Comune di Luserna

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: SET DISTRIBUZIONE S.p.A. - 0,05%.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione 27 dd. 25.07.2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto la società svolge servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente e quindi attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali ammesse ex L. 244/2007 e sm..

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in considerazione della partecipazione strategica alla stessa, trattandosi, ai sensi dell'art. 1 bis lett. F) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 di società che l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

Denominazione – Azienda per il turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna società consortile per azioni

Dati della società

Data di costituzione:	04.05.1984
Sede legale:	Via Roma 60 – 38064 Folgaria (TN)
Oggetto Sociale:	Promozione dell'immagine turistica nell'ambito territoriale omogeneo costituito dagli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna.
Capitale sociale al 31.12.2014:	460.128,75
Altri soci:	Comuni, Comunità e Privati
Percentuale di partecipazione del Comune :	2,13%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 10.617,00 2012: -20.500,00 2013: -38.707,00
Ritorno economico per il Comune con	2011: 0

riferimento agli ultimi tre esercizi	2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
*Organo amministrativo	Consiglio d'Amministrazione n. 8 componenti nessun rappresentante del Comune
*Organo di controllo	Collegio Sindacale n. 3 componenti

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie: *Carosello Ski 0,07%*

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione 20 d. 27.06.2008 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla Società stante la piena vocazione turistica del proprio territorio, l'interesse diretto degli esercenti locali alla promozione integrata e diffusa della più alta visibilità dei servizi offerti e non da ultimo il pieno ed indiretto interesse dell'intera Comunità di Luserna a che sia incentivato il suo sviluppo economico nel campo turistico ed in quelli ad esso indotti.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in considerazione della partecipazione strategica alla stessa, pur in assenza di redditività della stessa. Va evidenziato come la partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma principalmente, in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio.

Denominazione – Turismo Lavarone SpA società sportiva dilettantistica

Dati della società

Data di costituzione:	27.01.1989
Sede legale:	Fraz. Gionghi 107 – Lavarone (TN)
Oggetto Sociale:	Costruzione e gestione strutture e infrastrutture per attività sportive e turistiche.
Capitale sociale al 31.12.2014:	4.367.220,00 Euro
Altri soci:	Comune di Lavarone, Trentino sviluppo Spa, Privati
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,471%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: -426,509,27 2012: -103426,44

	2013: -506783,12
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
*Organo amministrativo	Consiglio d'amministrazione n 7 componenti di cui un rappresentante del Comune di Luserna: Flavio Nicolussi Neff
*Organo di controllo	Collegio Sindacale n. 4 componenti – nessun rappresentante del Comune di Luserna

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione n. 20 dd. 27.06.2008 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla Società in quanto è un soggetto giuridico costituito in forma imprenditoriale dal Comune di Lavarone per incrementare lo sviluppo turistico ed economico dell'omonima e vicina Comunità. Trattasi di società a prevalente partecipazione pubblica, alla quale il Comune di Luserna conferisce capitale azionario e parte consistente del proprio territorio, nelle forme dei diritti reali di superficie o di servitù di pista da sci alpino insistenti a ridosso del centro abitato, stante la piena vocazione turistica del proprio territorio, l'interesse diretto degli esercenti locali alla promozione integrata e diffusa della più alta visibilità dei servizi offerti e non da ultimo il pieno ed indiretto interesse dell'intera Comunità di Luserna a che sia incentivato il suo sviluppo economico nel campo turistico ed in quelli ad esso indotti

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in considerazione della partecipazione strategica alla stessa, pur in assenza di redditività della stessa. Va evidenziato come la partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma principalmente, in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio.

Denominazione – Lant S.r.l.

Dati della società

Data di costituzione:	26.02.2008
Sede legale:	Luserna (TN) Via Roma, 4
Oggetto Sociale:	Trascrizione, trattamento e produzione dati, testi, immagini

Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 21.500,00
Altri soci:	Privati
Percentuale di partecipazione del Comune :	23,27%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 2.226,57 2012: Euro 3.213,35 2013: Euro 6.839,81
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
*Organo amministrativo	Consiglio di amministrazione - n. 5 componenti di cui nessun rappresentante del Comune
*Organo di controllo	no organo di controllo

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società **Lant S.r.l.** non possiede partecipazioni societarie:

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione n. 20 dd. 27.06.2008 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla Società *in quanto "la più stretta necessità del Comune di Luserna è la creazione in loco di posti di lavoro stabili possibilmente adatti alle fasce giovanili e femminili (le uniche socio-logicamente in grado di assicurare la permanenza delle famiglie sul territorio e quindi il possibile incremento demografico della Comunità ed ancora la conservazione della locale lingua minoritaria germanofona cimbra).*"

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in considerazione del fatto che la stessa ha creato e crea nel tempo posti di lavoro stabili che hanno permesso e potrà permettere di assicurare permanenza di famiglie sul territorio con incremento demografico e conservazione della lingua minoritaria germanofona cimbra e la sopravvivenza stessa della Comunità e della propria cultura.

Denominazione – Macello pubblico Alta Valsugana S.r.l.

Dati della società

Data di costituzione:	10.09.2001
Sede legale:	Pergine Valsugana, Via dei Campi 8
Oggetto Sociale:	Servizio pubblico di macellazione
Capitale sociale al 31.12.2014:	10.200,00

Altri soci:	Comuni
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,81%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 7.483,00 2012: 931,00 2013: -6.853,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: 0 2012: 0 2013: 0
*Organo amministrativo	Amministratore Unico: Corradi Silvano
*Organo di controllo	no collegio sindacale

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Luserna con la deliberazione n. 20 dd. 27.06.2008 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione alla Società "per il solo fatto che la stessa eroga tuttora il servizio di macellazione a semplice domanda della generalità degli individui interessati".

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ad oggi la situazione economico-patrimoniale della Società è caratterizzata da un'estrema precarietà; tenuto conto degli elementi indicati nella Relazione tecnica, appare necessario un ripensamento delle modalità organizzative di erogazione del servizio pubblico di macellazione. La Società non gestisce direttamente l'attività di servizio pubblico bensì ricorre ad esternalizzazione, non ha dipendenti a fronte invece della presenza di un Amministratore pubblico.

Alla luce di tali premesse, la conferma della società risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 190/2014.

L'importanza del servizio pubblico di macellazione per la comunità locale va peraltro ribadita e quindi deve essere trovata una forma organizzativa compatibile con il vigente quadro normativo. L'ipotesi organizzativa preferibile appare quella della gestione diretta da parte dei 20 comuni titolari del servizio, i quali, attraverso lo strumento giuridico della convenzione, individueranno un Comune capofila al quale spetterà la concessione a terzi del servizio medesimo. Preliminarmente dovrà quindi essere liquidata la società e acquisita in proprietà ai Comuni la struttura di macellazione. Tale scelta consentirà di eliminare i costi legati al compenso erogato all'Amministratore unico e le spese inerenti la gestione societaria.

Soluzioni diverse da quanto sopra prospettato o valutazioni di carattere generale sul servizio pubblico di macellazione, non potranno che scaturire da un indirizzo politico condiviso dai 20 Comuni partecipanti alla società, che potrà essere espresso con la pienezza dei poteri necessaria, solo dai consigli comunali.